


AREA EDILIZIA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

Il Dirigente del  
Servizio Presidente e Giunta  
(dott. Nicola TUFFINO)




**EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DEL  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1.  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DI MODESTA ENTITA'. LAVORI COMPLEMENTARI.**

**LOTTO 4 - ZONA A**

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00		luglio 2015		
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> Arch. Claudio SCHIARI</p> 			<p><u>NOME FILE:</u> Cmt_HCA_L4A_M2015_compl_AD003_rev00.doc</p>	
			<p><u>CODICE ID. EDIFICIO</u> .....</p>	
			<p><u>CODICE EDIFICIO ANAGRAFE</u> .....</p>	
			<p><u>CODICE ID. OGGETTO:</u> .....</p>	
			<p><u>SCALA:</u></p>	
<p><u>OGGETTO:</u> <b>DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE</b></p>			<p><u>TAVOLA N°:</u> <b>AD.003</b></p>	



# DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE



## **PARTE PRIMA**

### **Definizione tecnica ed economica dell'appalto**

#### **Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali**

#### **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

- Art. 1. Oggetto dell'affidamento
- Art. 2. Importo dell'affidamento
- Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto a "misura"
- Art. 4 - Categoria dei lavori
- Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare descrittivo e prestazionale
- Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9. Rappresentante dell'affidatario e domicilio; direttore di cantiere

#### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 10. Consegna e inizio dei lavori
- Art. 11. Direzione lavori, organizzazione e gestione del servizio Buoni d'ordine - SIGMANET
- Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori
- Art. 13. Proroghe
- Art. 14. Penali in caso di ritardo
- Art. 15. Programma esecutivo dei lavori dell'affidatario
- Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione

#### **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

- Art. 17. Lavori a misura
- Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

#### **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

- Art. 19. Anticipazione del prezzo
- Art. 20. Pagamenti in acconto
- Art. 21. Pagamenti a saldo
- Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

#### **CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

- Art. 23. Cauzione definitiva
- Art. 24. Riduzione delle garanzie
- Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

#### **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici
- Art. 27. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

#### **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 30. Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.
- Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo
- Art. 32. Piano operativo di sicurezza
- Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

## CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 34. Subappalto
- Art. 35. Responsabilità in materia di subaffidamento
- Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto
- Art. 37. Pagamento del subappaltatori

## CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 38. Definizione delle controversie
- Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

## CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 40. Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

## CAPO 12. NORME FINALI

- Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 44. Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 45. Oneri e obblighi a carico dell'affidatario
- Art. 46. Obblighi speciali a carico dell'affidatario
- Art. 47. Custodia del cantiere
- Art. 48. Mezzi provvisori

### **PARTE SECONDA**

#### ***Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle prescrizioni tecniche***


- Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
- Art. 50. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
- Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 52. Terre e rocce da scavo

## CAPO 1. MANUTENZIONE

- Art. 53. manutenzione
- Art. 54. Organizzazione e gestione degli interventi
- Art. 55. Prestazioni della manutenzione
- Art. 56. Interventi su materiali contenenti amianto

### **ABBREVIAZIONI**

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.



# PARTE PRIMA

## Definizione tecnica ed economica dell'appalto

### Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

#### CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

##### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi della **parte seconda** del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.
2. L'intervento è così individuato:
  - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:  
**EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA'. LAVORI COMPLEMENTARI. - LOTTO 4 - Zona A.**
  - b) ubicazione:  
**EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 4 Zona A**
3. Rientrano e sono compresi nell'oggetto dell'affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente piano di interventi con i relativi allegati, dei quali l'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

##### Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'affidamento costituisce il **Lotto 4 zona A** dei Lavori complementari di manutenzione straordinaria di modesta entità sugli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Torino (n. 17 edifici) per il periodo decorrente dall'affidamento e fino al 31/12/2015 con le tempistiche d'intervento di cui all'art. 12 e con il seguente importo lavori a base di gara:

**LOTTO 4 - Zona A - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 (n. 17 edifici) periodo fino al 31/12/2015 dalla consegna dei lavori.**

		<i>Importi in euro</i>
a)	Manutenzione edilizia	50.200,00
b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara	1.000,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>51.200,00</b>

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito "a misura" al quale è applicato il ribasso del **9,26%** unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi

unitari definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to 4. dell'ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, così ribassati, verranno applicati alle singole quantità eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate nell'art. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.

3. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro i limiti dell'importo finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell'eventuale economia derivante dal ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni così incrementate.
4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale parte integrante (**ALLEGATO N. 1**)

### **Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto a misura**


1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. Il ribasso percentuale del **9,26%** offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà confermare per iscritto la conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

### **Art. 4 - Categorie dei lavori**

1. Ai sensi della normativa vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1», e non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

### **Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti**

1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del d.M. 37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.



## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### **Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare descrittivo e prestazionale**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegare allo stesso, queste ultime con le limitazioni previste del disciplinare medesimo;
  - b) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 2;
  - c) il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81 del 2008;
  - d) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;
  - e) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto,
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) **il Codice dei contratti;**
  - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

### **Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
L'affidatario deve altresì comunicare, **alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dall'avvenuta**

**comunicazione dell'aggiudicazione il recapito telefonico, il fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti.** ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

2. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. L'affidatario ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.
4. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.


### CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

#### **Art. 10. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi dell'art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente a norma dell'art. 154 comma 3 del Regolamento.
4. L'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile se dovuta.

#### **Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine SIGMANET**

1. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in



relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 207/2010.

2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione Appaltante; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
3. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.
4. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori.
5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
6. L'Affidatario dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
7. **Il buono d'ordine è il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario.** Gli ordini per l'esecuzione degli interventi e/o dei **sopralluoghi** verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.
8. Al fine di fornire un servizio più efficiente ed efficace la Città Metropolitana utilizzerà una procedura informatica chiamata "**SIGMANET**" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire con l'utenza.

I flussi di comunicazione saranno i seguenti:



## **SIGMANET**

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)



### **EDIFICI DI COMPETENZA**

Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Città Metropolitana



### **CITTA' METROPOLITANA**

Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Città Metropolitana



## **IMPRESA**

L'impresa riceve l'ordine per l'esecuzione degli interventi e/o sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7



## **CITTA' METROPOLITANA**

L'impresa comunicherà alla Città Metropolitana la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Città Metropolitana avviserà anche gli utenti degli edifici stessi dell'avvenuta chiusura dei lavori.

Al fine di evitare disfunzioni e intralci all'attività didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazione all'urgenza dell'intervento eventualmente anche mediante posta elettronica.

A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di fax.

Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

### **Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale tempo per gli interventi affidati avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori, verranno ordinati entro il 30/11/2015 e dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2015.

### **Art. 13. Proroghe**

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sarà vagliata dalla Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza l'applicazione di penali purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.


3. Il termine del 31/12/2015, di cui all'art. 12, non è superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai sensi del presente articolo.

### **Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. L'impresa dovrà provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilità di accesso in rapporto alle condizioni di funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini previsti, la Provincia applicherà una penale secondo la seguente tabella, riferita **all'inizio degli interventi**:

#### **A) per la manutenzione**

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;
- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;
- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;



- B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00.  
C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo  
D) Mancata reperibilità: Euro 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilità
2. L'applicazione delle suddette penali avverrà in conformità e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuerà un controllo oggettivo sull'effettuazione della prestazione, con le modalità che si riterranno più opportune. La D.L. riferirà tempestivamente al responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate all'impresa in forma scritta.
  3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori.
  4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'affidatario**

1. In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori può essere comunicata con ordine di servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).
2. In considerazione del tipo di servizio che l'Amministrazione deve svolgere occupandosi della manutenzione degli edifici, l'appaltatore deve garantire una capacità lavorativa tale da poter eseguire contestualmente lavori relativi a più ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.

**Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :**

**3 interventi relativi ad opere murarie;**

**2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere, comprese le assistenze murarie;**

**2 interventi relativi ad opere di falegnameria;**

**2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;**

**2 interventi di spurgo pozzi/fognature.**

In caso di dimostrata incapacità di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o l'Amministrazione nella persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo scritto.

**Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.**

Sarà inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilità ad altro soggetto dell'Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dell'intervento, l'Affidatario dovrà segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. **La ditta affidataria dovrà garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi. Dovrà essere garantita la REPERIBILITÀ in tali orari mediante comunicazione di recapiti telefonici, che dovrà avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.**

**La D.L. si riserva la facoltà di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza, in cui è richiesto all'impresa l'invio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale specializzato.**


Si fa presente che per la garanzia di reperibilità non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 darà luogo alla comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, è tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilità di riprendere l'attività per i quali essi sono stati destinati. In caso contrario, verrà addebitata all'impresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale prestazione.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) **per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;**
  - b) **per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;**
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico;
  - e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

#### **Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:
  - a) **il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;**
  - b) **l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;**
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti dal presente Disciplinare;
  - f) le eventuali controversie tra l'affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) **le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale dipendente;**
  - h) **le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;**
  - i) le sospensioni disposte dal personale Ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione



obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

## CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### **Art. 17. Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a "misura", sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a "misura" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e previsti negli atti documentali del piano d'intervento.
3. La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di opere eseguite ed alle forniture i prezzi unitari netti come definiti all'art. 2.
4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### **Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

### **Art. 19. Anticipazione del prezzo**

1. L'anticipazione del prezzo viene disciplinata dall'art. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L. 98/2013, e all'art. 8 c. 3-bis L. 11/2015.

### **Art. 20. Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento con l'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilità.

- I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entità limitata e da eseguirsi in zona collinare.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
  3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento.
  4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
  6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
    - a) **all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;**
    - b) qualora l'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
    - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
    - d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.
  7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
  8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 21 Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il termine è pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'affidatario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
  - a) **un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;**



**b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione**

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

**Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5 6, 6 bis dell'art. 133 citato.

**CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

**Art. 23. Cauzione definitiva**

1. La cauzione definitiva prestata per le opere principali dovrà essere integrata per l'importo di cui all'affidamento di opere complementari. Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere principali quanto a somma assicurata e modalità di svincolo della cauzione.

**Art. 24. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

**Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

1. La polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori prestata per le opere principali dovrà essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.
2. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere principali dovrà essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. Le garanzie prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

## CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### **Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici**


1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni manutentive dell'affidamento quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. La committenza si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre o aumentare il numero degli edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantità degli interventi di cui all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli edifici, per l'eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale rideterminazione delle zone operative del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrà avvenire mediante sottoscrizione di contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura finanziaria approvata dall'Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa.



## **Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte **Edizione 2014** approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. **30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del 27/03/2014**.  
Per la manodopera relativa alle opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del 24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data della determinazione dell'affidamento.  
Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della determinazione dell'affidamento.  
Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.
2. Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara di affidamento.
3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento. Anche in tal caso i prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.
4. Il verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento.
5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonché del compenso per l'impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisori inerenti ad ogni opera.
6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**


### **Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo, qualora nominato, e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 30;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 32.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
  - b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L'affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta
6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

### **Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'affidatario è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'affidatario non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o 33.



6. In particolare la ditta dovrà, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti i mezzi a disposizione idonei per prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra sollevata ed indenne la Provincia di Torino.
7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori dagli artt. 118 c.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

### **Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.**

1. E' fatto obbligo all' affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L' affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza, qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 31.
3. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  
Pertanto l' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovrà comunicare al Committente, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni Infortuni. Inoltre l' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, l'eventuale sostituzione dei nominativi sopra indicati.
4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto prima dell'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalità di esecuzione e le procedure di sicurezza da adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, presso: l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., l'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio d'Igiene, l'I.S.P.E.S.L., la C.E.I.A., il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.
5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modello di tale documento è allegato al contratto di appalto e verrà compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.  
Verrà redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" presso ciascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritto dal Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

### **Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo**

1. L' affidatario può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di


- concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.  
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
  3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 33.

### **Art. 32. Piano operativo di sicurezza**

1. L' affidatario, prima della data prevista per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l' affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

### **Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L' affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L' affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall' affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell' affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l' affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



## CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### **Art. 34 Subappalto**

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo, specificando che lo stesso è ammesso nel limite del **20%** (venti per cento), in termini economici, dell'importo della categoria prevalente dei lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del contratto. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell'affidatario, con l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del 25.3.2003, non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

### **Art. 35 Responsabilità in materia di subaffidamento**

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaffidati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, qualora nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappaltatore.

### **Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto**

1. È considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda l'impiego di manodopera, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:
  - Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
  - Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
  - Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
  - Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento l'affidatario ha l'obbligo di allegare quanto segue:
  - a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  - b) Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);
  - c) Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente Disciplinare non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.


### **Art. 37. Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento.
- 1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 è esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti di cui all'art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 L. 180/2011.
2. Qualora l'affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti all'affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'affidatario principale.
5. Tutti i pagamenti effettuati da parte dell'affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 38. Definizione delle controversie**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.



2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell'affidatario.
2. E' altresì obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, c. 6 del codice e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.
3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di cui all'art. 20 c.7, l'affidatario manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilità.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'affidatario e al subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'affidatario o del subaffidatario autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 40 Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sarà stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.  
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.
3. Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento generale.

### **Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta l'esecuzione in un periodo semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Direzione Lavori provvederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalità indicate dall'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procederà al collaudo dell'opera solo nel caso di interventi di particolare complessità o quando il Responsabile del Procedimento valuti l'ammissibilità e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all'art. 240 comma 4 del d.lgs. 163/2006.

### **Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'affidatario può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.


## CAPO 12. NORME FINALI

### **Art. 43. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 44. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.




2. Sono altresì a carico dell' affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell' affidatario.
4. A carico dell' affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente disciplinare si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'affidatario**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) **la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;**
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
  - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà

pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) **E' a carico dell'impresa affidataria l'onere dello spostamento degli arredi e delle attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire l'esecuzione degli interventi manutentivi.** La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. **E' a carico dell'Impresa affidataria, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi.**
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) **la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subaffidatari e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;**
- s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dovrà preventivamente concordare



- tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- v) Installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L' affidatario è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

### **Art. 46 Obblighi speciali a carico dell'affidatario**

1. L' affidatario è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L' affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L' affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa è dovuta in base alle norme vigenti.
4. Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
5. Nessun imprenditore potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., la quale potrà valersi per l'esecuzione di tali opere, anche di altre imprese.
6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.
7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, ecc., già da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli sarà, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere ed impianti speciali affidati ad altre ditte.
8. L'imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potrà nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.
9. La D.L. ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioè senza che la

- detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.
10. L'affidatario e' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni singolo lavoro, quanto sia di poca entità, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonchè quelle delle eventuali giornalieri e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
  11. L'imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.
  12. L'affidatario è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
  13. Dall'Impresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori.
  14. Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.
  15. Si precisa che ciascun lotto e' una unita' singola e specifica e quindi sarà oggetto di contratto autonomo.
  16. Si ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate aliquote di maggiorazione; mentre sarà riconosciuta l'applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.
  17. Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la D.L. prima dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
  18. Si mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

#### **Art. 47. Custodia del cantiere**


1. E' a carico e a cura dell'affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'affidatario non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione è regolata da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.

#### **Art. 48. Mezzi provvisori**

1. L'impresa affidataria dovrà mettere a disposizione del personale a cui affida l'esecuzione dei lavori un automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od i mezzi provvisori o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

- a) l'autocarro fino a 35 qli comprensivo di autista;
- b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m. 4;
- c) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o neve;
- d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;
- e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonchè i percorsi per detti formati con tavolami;
- f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingorgo stradale;
- g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.



Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:

- 1) steccati;
- 2) paranchi e argani di qualunque portata;
- 3) castelli a ruote di qualunque altezza;
- 4) scala porta;
- 5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a metri 4;
- 6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessità della loro costruzione, in relazione all'esecuzione delle predette opere in fabbricati esistenti, dovrà essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia all'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Il nolo dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base all'elenco definito all'art. 2, applicando il ribasso d'asta.

## **PARTE SECONDA**

### **Definizione tecnica dei lavori e specificazione delle prescrizioni tecniche**

#### ***Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione***


1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare, negli elaborati del piano di intervento.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale.
3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
7. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'affidatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### ***Art. 50. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione***

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in "sito", a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 49.

#### ***Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati***

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell'affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.



### **Art. 52. Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

## **CAPO 1- MANUTENZIONE**

### **Art. 53. Manutenzione**

La manutenzione consiste nell'insieme di attività (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie, gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di ottenere che l'immobile sia conservato al miglior livello di qualità possibile, in modo da garantire i servizi per i quali lo stesso è stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo.

### **Art. 54. Organizzazione e gestione degli interventi**

**La gestione degli interventi manutentivi avverrà con le modalità indicate nell'art. 11 comma 7.** La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovrà effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle richieste pervenute.

**L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un'unica soluzione, alla Direzione dei lavori :**

- a) i buoni d'ordine della Città Metropolitana controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con l'apposizione del timbro d'Istituto, che attestino l'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;
- b) il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo **ALLEGATO N. 3**) e/o informatico, nel quale devono essere elencati tutti i buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso. In quanto la Ditta deve giustificare l'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

**Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentirà la contabilizzazione e liquidazione degli interventi.**

**Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali,** l'esecuzione degli interventi potrà anche essere autorizzata con modalità diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovrà presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverrà solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.

### **Art. 55. Prestazioni della manutenzione**

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che l'immobile sia mantenuto al miglior livello di qualità possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti:

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;
- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque meteoriche;
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna (compresa la tracciatura dei campi);
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di Torino.

Non viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la Provincia si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte l'esecuzione dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente disciplinare.

Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati è compreso nell'importo relativo alla manutenzione di cui all'art. 2.

### **Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto**

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove l'impresa debba intervenire in ambienti e/o manufatti contenenti amianto, è fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti soggettivi in regola con la normativa "Amianto" (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.). La Città Metropolitana si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

La Città Metropolitana si impegna, altresì, a comunicare all'impresa affidataria l'elenco degli edifici contenenti amianto.

Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalità di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attività di Manutenzione e custodia".

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco, che nel caso dovrà avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali dispersioni di fibre.

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrà avvenire con aggiunta di lastre in plastica, lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le lastre eventualmente lesionate.


La massima attenzione andrà rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovrà attenersi ai disposti di cui al d. lgs. 81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse solo le relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verrà contabilizzata a misura, con previsione di effettuare le seguenti tipologie di lavori:



## **INTERVENTI DI RIPARAZIONE**

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti interventi particolari in cui sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;
- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;
- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese eventuali sigillature longitudinali e di colmo;
- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualunque sito dell'edificio depositate.
- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;
- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di amianto;
- Interventi di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si presentino danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;
- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai, cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori muniti di filtri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, avverrà applicando ai prezzi unitari, compresi nell'elenco definito all'art. 2, il ribasso di gara.

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**


- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie)
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994
- Decreto Ministeriale 14/05/1996
- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999
- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257
- D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81
- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

## **INDICE ALLEGATI**

**ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici**

**ALLEGATO n. 2 - Modello Buono d'ordine**

**ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi**



ELENCO EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 4 Zona A							
C.S.	TIPO	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO	UFFICIO ZONA	Volume	
1	3023	L.S.	COPERNICO	Torino	Corso Plinio Caio, 2 - 10127	ZONA 4A	82.846
2	1132	L.S.	CURIE - Sede staccata	Collegno	Via Torino, 8 - 10093	ZONA 4A	11.568
3	1016	I.T.S.T.	DALMASSO	Pianezza	Via Cavigliere, 10 - 10044	ZONA 4A	45.972
4	1015	I.T.S.T.	DALMASSO - Azienda Agraria	Pianezza	Strada San Gillo, 100 - 10044	ZONA 4A	4.420
5	1025	L.S.	DARWIN	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25 - 10098	ZONA 4A	82.012
6	3007	I.T.S.T.	GALILEI	Avigliana	Via G. B. Nicol, 35 - 10051	ZONA 4A	19.478
7	3008	I.T.S.T.	GALILEI - Succursale	Avigliana	Via G. B. Nicol, 2 ang. Via Del Brutto - 10051	ZONA 4A	14.419
8	3029		GALILEI (Palestra)	Avigliana	Via Sant'Agostino, 35 - 10051	ZONA 4A	5.500
9	1019	L.S.	JUVARRA	Venaria	Via Buozzi, 16 - 10078	ZONA 4A	18.841
10	3004	I.I.S.	LEVI P.	Torino	Corso Unione Sovietica, 490 - 10135	ZONA 4A	45.231
11	3022	I.T.C.	LUXEMBURG	Torino	Corso Plinio Caio, 6 - 10127	ZONA 4A	*
12	1027	I.I.S.	Giulio NATTA	Rivoli	Via XX Settembre, 14.7a - 10098	ZONA 4A	65.000
13	3011	I.I.S.	PASCAL	Glaveno	Via Carducci, 4 - 10094	ZONA 4A	38.590
14	3012	I.T.C.	PASCAL - Succursale	Glaveno	Via Pacchiotti, 51 - 10094	ZONA 4A	13.446
15	1026	I.I.S.	ROMERO	Rivoli	Viale Papa Giovanni XXIII, 25 - 10098	ZONA 4A	*
16	2112	I.P.S.I.A.	STEINER	Torino	L.go Dora Agrigento, 20a / L.go Dora Napoli 25	ZONA 4A	34.654
17	1110	I.P.S.I.A.	STEINER - Succursale	Torino	Via Monginevro, 291/293 - 10142	ZONA 4A	9.000

17 TOTALE NUMERO EDIFICI

TOTALE MC 490.977,00

\* VOLUME GIA' CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO



<b>LOTTO 4 - Zona A</b>
BUONO N. .... CIG ..... - CUP .....
Contratto: n. Repertorio ..... data ..... EURO .....
Richiesta n.
Richiedente:
Edificio:
Ubicazione:
Oggetto:
Lavoro richiesto:
Attività: MANUTENTIVA / EMERGENZA / PRONTO INTERVENTO
Data inizio intervento: ..... Data fine intervento: .....
Categoria d'opera: .....
Doc. fotografica:
Note:
Autorizzato da: .....
Importo presunto netto: .....
Data affidamento: .....
Data conclusione lavori: .....

Visto si attesta che l'intervento e' stato eseguito.

Data .....

Un Rappresentante dell'Istituto e/o Utente locale Firma .....

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un rappresentante dell'istituto e/o utente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto dell'intervento stesso.

